



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340

E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA N° 42/2018 INTERDIZIONE PER RINVENIMENTO ORDIGNO BELLICO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Vasto:

VISTA: la segnalazione da parte di un privato cittadino inerente il ritrovamento di un presunto residuo bellico nello specchio acqueo antistante il lido “BAIOCCO BEACH” in località Vasto Marina posizionato a circa 15 mt dalla costa;

CONSIDERATA: la necessità, nelle more della messa in sicurezza dei luoghi, di impartire disposizioni per prevenire situazioni di potenziale pericolo a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTI: gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

R E N D E N O T O

che sul tratto di costa situato in località Vasto Marina, specchio acqueo antistante il lido “Baiocco Beach” e più precisamente nel punto di coordinate LAT.42°05'48"N - LONG.014°43'37"E (Sistema di riferimento WGS 84) è stata accertata la presenza di un presunto residuo bellico.

ORDINA

Articolo 1

A partire dalla data odierna e sino ad avvenuta eliminazione della situazione di pericolo, per un raggio di 500 metri dal punto “ALFA”, di coordinate LAT.42°05'48"N - LONG.014°43'37"E (Sistema di riferimento WGS 84), meglio indicate nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza, è vietato:

- a) Transitare, navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b) Praticare la balneazione;
- c) Effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) Svolgere attività di pesca qualunque natura. e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza qualora il fatto non costituisca diversa fattispecie o reato saranno perseguiti:

- a) Se alla condotta di un'unità da diporto, per l'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 – 3° comma del D.L.gs 18 luglio 2005 nr 171;
- b) Negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1231 del Codice della navigazione;
- c) Ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della navigazione;
- d) Ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

Articolo 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- a) Affissione all'albo di questo Comando;
- b) Trasmissione alla Prefettura di Chieti, al Comune di Vasto e a tutti gli altri Enti/amministrazioni interessate;
- c) Inserimento nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale al link www.guardiacostiera.it/vasto/ordinanze;
- d) Invio alle cooperative di pesca e sodalizi nautici, con l'obbligo di esporle permanentemente in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati;
- e) Divulgazione a cura dei mezzi di informazione.

Vasto, 05.11.2018

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Lorenzo BRUNI
* (documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs 82/2005 art. 21)

ALLEGATO ORDINANZA N. 42/2018 – STRALCIO PLANIMETRICO

